Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 1396/98 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1998

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95

(GU L 187 del 1.7.1998, pag. 41)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1043/2001 della Commissione del 30 maggio 2001	L 145	24	31.5.2001
►**M2**	Regolamento (CE) n. 1722/2006 della Commissione del 21 novembre 2006	L 322	3	22.11.2006
►**M3**	Regolamento (CE) n. 1961/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006	L 408	1	30.12.2006

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 47 del 16.2.2007, pag. 3 (1961/2006)

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1396/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1998

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 ([1]), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ([2]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ([3]), in particolare l'articolo 15,

considerando che la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, sul regime commerciale per i prodotti agricoli ([4]), ha definito il regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia;

considerando che il regolamento (CE) n. 779/98 ha aperto, a decorrere dal 1º gennaio 1998, nuovi contingenti tariffari annui per taluni prodotti del settore del pollame; che l'applicazione dei suddetti contingenti riguarda un periodo indeterminato;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ([6]); che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni è necessario ripartire su un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazione connesso alla natura del regime nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori;

considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

([1]) GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 1.
([2]) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
([3]) GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.
([4]) GU L 86 del 20. 3. 1998, pag. 1.
([5]) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
([6]) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

▼B

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M3
▼C1

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all'importazione dei prodotti dei codici NC indicati nell'allegato I, aperto dal regolamento (CE) n. 779/98.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 ([1]) e del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ([2]).

3. Il quantitativo dei prodotti che beneficia del regime di cui al paragrafo 1 e il dazio doganale applicabile sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Il quantitativo fissato per ciascun gruppo è scaglionato in quattro sottoperiodi, nel modo seguente:

— 25 % nel sottoperiodo dal 1º gennaio al 31 marzo,

— 25 % nel sottoperiodo dal 1º aprile al 30 giugno,

— 25 % nel sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre,

— 25 % nel sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, all'atto della prima domanda per un determinato periodo contingentale il richiedente fornisce la prova di avere importato o esportato almeno 50 tonnellate di prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75 durante ciascuno dei due periodi di cui al precitato articolo 5.

2. La domanda di titolo può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari almeno 10 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il gruppo di cui trattasi nel periodo considerato.

3. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì».

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

5. Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

([1]) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
([2]) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

▼C1

Articolo 4

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo deve essere presentata nei primi quindici giorni del gennaio 2007.

2. Le domande di titolo di importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 sono corredate della prova della costituzione di una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

4. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile, dopo la decisione della Commissione.

5. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun gruppo, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nell'ambito del presente regolamento nel corso del periodo considerato, espressi in chilogrammi.

Articolo 5

La validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

———————

▼B

Articolo 7

I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente al protocollo n. 3 allegato alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3

▼C1

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio della TDC applicabile (EUR/tonnellata)	Contingente tariffario annuo (in tonnellate)
T1	09.4103	0207 25 10	170	1 000
		0207 25 90	186	
		0207 27 30	134	
		0207 27 40	93	
		0207 27 50	339	
		0207 27 60	127	
		0207 27 70	230	

▼C1

ALLEGATO II

A. **Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 4**

— *in bulgaro:*	Регламент (ЕО) № 1396/98.
— *in spagnolo:*	Reglamento (CE) nº 1396/98.
— *in ceco:*	Nařízení (ES) č. 1396/98.
— *in danese:*	Forordning (EF) nr. 1396/98.
— *in tedesco:*	Verordnung (EG) Nr. 1396/98.
— *in estone:*	Määrus (EÜ) nr 1396/98.
— *in greco:*	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/98.
— *in inglese:*	Regulation (EC) No 1396/98.
— *in francese:*	Règlement (CE) nº 1396/98.
— *in italiano:*	Regolamento (CE) n. 1396/98.
— *in lettone:*	Regula (EK) Nr. 1396/98.
— *in lituano:*	Reglamentas (EB) Nr. 1396/98.
— *in ungherese:*	1396/98/EK rendelet.
— *in maltese:*	Regolament (KE) Nru 1396/98.
— *in olandese:*	Verordening (EG) nr. 1396/98.
— *in polacco:*	Rozporządzenie (WE) nr 1396/98.
— *in portoghese:*	Regulamento (CE) n.º 1396/98.
— *in rumeno:*	Regulament (CE) nr. 1396/98.
— *in slovacco:*	Nariadenie (ES) č. 1396/98.
— *in sloveno:*	Uredba (ES) št. 1396/98.
— *in finlandese:*	Asetus (EY) N:o 1396/98.
— *in svedese:*	Förordning (EG) nr 1396/98.

B. **Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 5**

— *in bulgaro:*	намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1396/98.
— *in spagnolo:*	reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) nº 1396/98.
— *in ceco:*	snížení společné celní sazby podle Nařízení (ES) č. 1396/98.
— *in danese:*	toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1396/98.
— *in tedesco:*	Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1396/98.
— *in estone:*	ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr. 1396/98.
— *in greco:*	Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1396/98.
— *in inglese:*	reduction of the common customs tariff as laid down in Regulation (EC) No 1396/98.
— *in francese:*	réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) nº 1396/98.
— *in italiano:*	riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1396/98.

▼C1

— *in lettone:*	Regulā (EK) Nr. 1396/98 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.
— *in lituano:*	Bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1396/98.
— *in ungherese:*	A közös vámtarifa csökkentése az 1396/98/EK rendelet alapján.
— *in maltese:*	tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1396/98.
— *in olandese:*	Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1396/98.
— *in polacco:*	obniżenie cła WTC, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1396/98.
— *in portoghese:*	redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.º 1396/98.
— *in rumeno:*	reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1396/98.
— *in slovacco:*	zníženie spoločnej colnej sadzby v súlade s nariadením (ES) č. 1396/98.
— *in sloveno:*	znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1396/98.
— *in finlandese:*	Asetuksessa (EY) N:o 1396/98 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.
— *in svedese:*	nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1396/98.